

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 42

23 febbraio 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

70/156/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1

70/157/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore 16

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la constatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 14.

collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del « Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

- a) « omologazione di portata nazionale », l'atto amministrativo denominato:
 - agréation par type e aanneming, nella legislazione belga,
 - allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,
 - réception par type, nella legislazione francese,
 - omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,
 - agréation, nella legislazione lussemburghese,
 - typegoedkeuring, nella legislazione olandese;

- b) « omologazione CEE » l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II.

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei veicoli

Articolo 3

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato I, come pure dai documenti citati in questa scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, tale domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo che soddisfi alle seguenti condizioni:
 - a) il tipo di veicolo è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa;
 - b) il tipo di veicolo soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b).
2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Per ogni tipo di veicolo che omologa, esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione.

Articolo 5

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.
2. Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un

certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del veicolo o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa.

2. Se questo Stato ritiene che una siffatta modificazione non esiga una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri, mediante invii raggruppati e periodici, copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

3. Se questo Stato costata che una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ed esiga pertanto una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e trasmettono questi nuovi documenti alle autorità competenti degli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro compilazione.

4. Nel caso in cui una scheda di omologazione venga modificata o sostituita ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla sospensione della produzione del tipo omologato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a tale omologazione comunicano, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

Articolo 7

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo nuovo accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso veicolo.

2. Tuttavia questo certificato non impedisce che uno Stato membro adotti siffatte misure per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato.

Manca la conformità con il prototipo omologato quando, rispetto alla scheda informativa, sono state constatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 o 3, dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione. Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite, non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono ossevati.

Articolo 8

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata che diversi veicoli, accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo, non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di regolare la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 9

Se uno Stato membro costata che veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

CAPITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE:

- le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle prescrizioni nazionali corrispondenti come fondamento di una omologazione di portata nazionale, se il richiedente di tale omologazione lo domanda;
- su richiesta di un costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3, lo Stato membro completa le rubriche della scheda di omologazione prevista all'articolo 2, lettera b). Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Gli altri Stati membri ai quali è richiesta un'omologazione di portata nazionale per lo stesso tipo di veicolo accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati I, II e III della presente direttiva
- le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato II, che saranno espressamente indicate in ciascuna di queste direttive

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 13.

Articolo 12

1. È istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 13

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.
- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 14

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto d'immatricolazione o divieto di vendita o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (ragione sociale)
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)
- 0.3. Genere
- 0.4. Categoria del veicolo (b)
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore
- 0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:
 - 0.7.1. sul telaio
 - 0.7.2. sulla carrozzeria
 - 0.7.3. sul motore
- 0.8. Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero . . .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO

(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore)
(accludere lo schema complessivo quotato del veicolo)

- 1.1. Numero di assi e di ruote (eventualmente cingoli metallici o di gomma)
 - 1.1.1. Numero di assi con pneumatici (eventualmente)
- 1.2. Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse)
- 1.3. Telaio (se esiste) (schema descrittivo complessivo)
- 1.4. Materiale dei longheroni (c)
- 1.5. Posizione e disposizione del motore
- 1.6. Cabina di guida (sporgente, semisporgente o normale)

2. DIMENSIONI E PESI (d) (mm e kg)

- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (e)
 - 2.1.1. Per i semirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno di aggancio ed il primo asse posteriore
- 2.2. Per i trattori stradali:
 - 2.2.1. Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) (f)
 - 2.2.2. Altezza massima della selletta (normalizzata) (g)
 - 2.2.3. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse posteriore:
 - 2.2.3.1. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio cabinato)
 - 2.2.3.2. Distanza fra l'estremità posteriore del volante e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio nudo)
- 2.3. Carreggiata di ciascun asse (h)

2.4. Dimensioni principali (o fuori tutto) del veicolo (i):

	Telaio non carrozzato	Telaio carrozzato	
		senza accessori	con accessori
2.4.1. Lunghezza (j)			
2.4.2. Larghezza (k)			
2.4.3. Altezza a vuoto (l)			
2.4.4. Sbalzo anteriore (m)			
2.4.5. Sbalzo posteriore (n)			
2.4.6. Altezza minima dal suolo (con veicolo caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile) (o)			
2.4.7. Distanza fra gli assi			

2.5. Peso del telaio nudo (senza cabina, senza liquido di raffreddamento, senza lubrificanti, senza carburante, senza ruota di scorta, senza attrezzatura e senza conducente)

2.5.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi

2.6. Peso del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure peso del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (p)

2.6.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.7. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore

2.7.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.8. Peso massimo tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore, su ciascun asse (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio se si tratta di semirimorchio)

2.9. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, dichiarato dal costruttore per l'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile)

2.10. Carico verticale massimo al punto di aggancio (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti)

2.11. Condizioni d'iscrizione in curva

2.12. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (x CV/kg), spunto in salita

3. MOTORE (q)

3.1. Costruttore

3.2. Nell'ipotesi di motore termico:

3.2.1. Denominazione

3.2.2. Tipo (a scoppio, diesel ecc.), ciclo

3.2.3. Numero e disposizione dei cilindri

3.2.4. Alesaggio, corsa, cilindrata

3.2.5. Potenza massima (indicare la norma seguita) a . . . giri/minuto

3.2.6. Coppia massima a . . . giri/minuto (la stessa norma che per il punto 3.2.5.)

3.2.7. Carburante o combustibile normalmente utilizzato

3.2.8. Serbatoi del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.2.9. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.2.10. Alimentazione del motore (tipo)

3.2.11. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)

3.2.12. Eventuale regolatore (principio di funzionamento)

3.2.13. Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa positivo o negativo)

3.2.14. Generatore (tipo e potenza nominale)

3.2.15. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)

3.2.16. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)

3.2.17. Raffreddamento (ad aria, ad acqua)

3.2.18. Livello sonoro

3.2.19. Scappamento (schema descrittivo)

3.2.20. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

- 3.3. Nell'ipotesi di un motore elettrico:
- 3.3.1. Tipo di motore (serie, compound)
- 3.3.2. Potenza oraria massima e tensione di marcia
- 3.3.3. Batteria di trazione (numero di elementi, peso, capacità in ampère/ora, ubicazione)
- 3.4. Nell'ipotesi di un motore diverso da un motore elettrico o termico (indicazione degli elementi di questi tipi di motore)

4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO (r) (Schema di trasmissione con disegno)

- 4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.)
- 4.2. Frizione (tipo)
- 4.2.1. Peso della frizione
- 4.3. Scatola del cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)
- 4.3.1. Peso della scatola del cambio
- 4.4. Trasmissione motore, scatola cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relè, eventuale ruota libera
- 4.5. Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del differenziale	Demoltiplicazione totale
1			
2			
3			
....			
Retromarcia			

- 4.6. Velocità raggiunta con motore al regime di 1.000 giri/minuto, con pneumatici normalmente montati (6.1.) (circonferenza di rotazione a carico: . . . metri) (s)

Marcia	Velocità in km/h
1	
2	
3	
....	
Retromarcia	

- 4.7. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h) (s)
- 4.8. Spinta (e trasmissione delle reazioni di frenatura)
- 4.9. Indicatore di velocità
- 4.10. Eventuale registratore di velocità (costruttore e tipo)
- 4.11. Eventuale bloccaggio del differenziale

5. ASSI

(accludere per ciascun assale uno schema quotato con l'indicazione dei materiali ed indicazione facoltativa della marca e del tipo)

6. ORGANI DI SOSPENSIONE (Schema descrittivo complessivo degli organi di sospensione)
 - 6.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni e caratteristiche)
 - 6.2. Tipo di costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota
 - 6.3. Caratteristiche degli elementi elastici di sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni)
 - 6.4. Stabilizzatori (t)
 - 6.5. Ammortizzatori (t)

7. DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrittivo)
 - 7.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante
 - 7.2. Angolo massimo sterzata delle ruote:
 - 7.2.1. — volta a destra (gradi) ... Numero di giri del volante
 - 7.2.2. — volta a sinistra (gradi) ... Numero di giri del volante
 - 7.3. Diametro minimo di volta (u)
 - 7.3.1. — a destra
 - 7.3.2. — a sinistra

8. FRENATURA (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (v)
 - 8.1. Dispositivo di frenatura di servizio
 - 8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso
 - 8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento
 - 8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)
 - 8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio)
 - 8.6. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando
 - 8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione)
 - 8.8. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio:
 - 8.8.1. — dispositivi per la frenatura del rimorchio
 - 8.8.2. — raccordi, giunti, dispositivi di protezione

9. CARROZZERIA (schema complessivo quotato dell'esterno e dell'interno)
 - 9.1. Natura della carrozzeria
 - 9.2. Materiali e modo di costruzione
 - 9.3. Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere)
 - 9.4. Campo di visibilità
 - 9.5. Parabrezza ed altri vetri (numero e posizione, materiali utilizzati)
 - 9.5.1. Inclinazione del parabrezza
 - 9.6. Tergicristallo
 - 9.7. Lavacristallo
 - 9.8. Sbrinatori
 - 9.9. Retrovisori
 - 9.10. Finiture interne
 - 9.10.1. Protezione interna degli occupanti
 - 9.10.2. Sistemazione e identificazione dei comandi
 - 9.10.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche)

- 9.11. Finiture esterne
- 9.12. Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta (numero e posizione)
- 9.13. Attacchi per le cinture di sicurezza (numero e posizione)
- 9.14. Posizione delle targhe d'immatricolazione
- 9.15. Dispositivi di protezione posteriori

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

(Schemi esterni del veicolo, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi; colori delle luci)

- 10.1. Dispositivi obbligatori:
 - 10.1.1. Proiettori anabbaglianti
 - 10.1.2. Proiettori abbaglianti
 - 10.1.3. Luci di posizione anteriori
 - 10.1.4. Indicatori di direzione
 - 10.1.5. Luci di posizione posteriori
 - 10.1.6. Luci di arresto
 - 10.1.7. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
 - 10.1.8. Catadiottri rossi posteriori
 - 10.1.9. Catadiottri anteriori dei rimorchi
- 10.2. Dispositivi facoltativi:
 - 10.2.1. Proiettori fendinebbia
 - 10.2.2. Luci di stazionamento
 - 10.2.3. Proiettori per la retromarcia
 - 10.2.4. Luci di posizione anteriori per i rimorchi
 - 10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auto
- 10.3. Dispositivi supplementari per veicoli speciali

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

12. VARIE

- 12.1. Segnalatori acustici
 - 12.1.1. Normali
 - 12.1.2. Speciali
- 12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone
- 12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi
- 12.4. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci
- 12.5. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo
- 12.6. Gancio di rimorchio
- 12.7. Cavalletto di sostegno
- 12.8. Segnale di pericolo

NOTE

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

- (a) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda.
- (b) Classificazione in base alle seguenti categorie internazionali:
 - 1. *Categoria M*: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

- *Categoria M₁*: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
 - *Categoria M₂*: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate,
 - *Categoria M₃*: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate.
2. *Categoria N*: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;
- *Categoria N₁*: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate,
 - *Categoria N₂*: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate,
 - *Categoria N₃*: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 12 tonnellate.
3. *Categoria O*: Rimorchi (compresi i semirimorchi),
- *Categoria O₁*: Rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonnellate,
 - *Categoria O₂*: Rimorchi con peso massimo superiore a 0,75 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate,
 - *Categoria O₃*: Rimorchi con peso massimo superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 10 tonnellate,
 - *Categoria O₄*: Rimorchi con peso massimo superiore a 10 tonnellate.
- (c) Nei limiti del possibile, denominazione Euronorme; riportare eventualmente:
- la descrizione del materiale,
 - il limite di scorrimento,
 - il limite di rottura,
 - l'elasticità espressa in %,
 - la durezza Brinell.
- (d) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni ed i pesi in entrambi i casi.
- (e) Progetto di raccomandazione ISO n. 586 ⁽⁴⁾, termine n. 2.
- (f) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 33.
- (g) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 35.
- (h) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 1.
- (i) In caso di omologazione di un veicolo non carrozzato, la seconda colonna indica i minimi ed i massimi forniti dal costruttore; la terza colonna non deve essere compilata.
- (j) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 9.
- (k) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 12.
- (l) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 13.
- (m) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 18.
- (n) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 19.
- (o) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 7.
- (p) Il peso del conducente è valutato convenzionalmente a 75 kg.
- (q) Per i motori che non siano quelli a pistone con movimento alternato deve essere fornita una descrizione generale.
- (r) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.
- (s) È ammessa una tolleranza del 5%.
- (t) Indicarne soltanto l'esistenza.
- (u) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 27.

⁽⁴⁾ Documento ISO/TC 22 (Segreteria 133) 328 — gennaio 1963.

- (v) Per ciascuno dei dispositivi di frenatura occorre precisare:
- tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburi, a dischi; ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione);
 - trasmissione e comando (schema descrittivo) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).

ALLEGATO II

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CEE

A. DATI GENERALI

La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione CEE comporta le seguenti operazioni:

1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni, dopo aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al punto B del presente allegato.
2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione, dopo aver effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni:
 - « CONF »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;
 - « D.P. »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva particolare;
 - « P.V. »: redazione del processo verbale del collaudo, che dev'essere allegato alla scheda di omologazione;
 - « SCH »: verifica dell'esistenza di uno schema.

B. MODELLO DI SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CONCERNENTE UN VEICOLO A MOTORE

0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (ragione sociale)
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)
- 0.3. Genere
- 0.4. Categoria del veicolo
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore
- 0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: D.P.
 - 0.7.1. Sul telaio
 - 0.7.2. Sulla carrozzeria
 - 0.7.3. Sul motore
- 0.8. Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO

- 1.1. Telaio (se esiste) CONF

2. DIMENSIONI E PESI (mm e kg)

- 2.1. Per i trattori stradali.
- 2.1.1. Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) CONF
- 2.2. Dimensioni principali (fuori tutto) del veicolo: SCH

	Telaio non carrozzato	Telaio carrozzato		
		senza accessori	con accessori	
2.2.1. Lunghezza				D.P.
2.2.2. Larghezza				D.P.
2.2.3. Altezza a vuoto				D.P.
2.2.4. Sbalzo anteriore				D.P.
2.2.5. Sbalzo posteriore				D.P.
2.2.6. Altezza minima dal suolo (con veicolo caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile)				D.P.
2.2.7. Distanza fra gli assi				D.P.

- 2.3. Peso massimo a carico tecnicamente ammissibile del veicolo CONF
- 2.3.1. Ripartizione di questo peso sugli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco, se si tratta di un semirimorchio) CONF
- 2.4. Peso massimo a carico autorizzato D.P.
- 2.4.1. Ripartizione di questo peso sui vari assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco, se si tratta di semirimorchio) D.P.
- 2.5. Peso massimo tecnicamente ammissibile su ognuno degli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio) CONF
- 2.6. Peso massimo autorizzato su ognuno degli assi (e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio) D.P.
- 2.7. Peso massimo a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, nell'ipotesi di un veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile) CONF
- 2.8. Peso massimo a carico autorizzato per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente peso massimo rimorchiabile) D.P.
- 2.9. Iscrizione in curva D.P.
- 2.10. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (x CV/kg), spunto in salita D.P.

3. MOTORE

- 3.1. Costruttore
- 3.2. Nell'ipotesi di motore termico:
- 3.2.1. Potenza massima (indicare la norma seguita) a giri/minuto CONF
- 3.2.2. Serbatoi del carburante o del combustibile D.P.
- 3.2.3. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile D.P.
- 3.2.4. Impianto elettrico CONF
- 3.2.5. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite D.P.-P.V.
- 3.2.6. Livello sonoro D.P.-P.V.
- 3.2.7. Silenziatore D.P.-P.V.
SCH
- 3.2.8. Inquinamento atmosferico:
- 3.2.8.1. Veicoli con motore a benzina D.P.-P.V.
- 3.2.8.2. Veicoli con motore diesel D.P.-P.V.

4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO	
4.1. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h)	CONF
4.2. Indicatore di velocità	D.P.
4.3. Retromarcia	D.P.
5. ASSI	CONF
6. ORGANI DI SOSPENSIONE	
6.1. Pneumatici normalmente montati	D.P.
6.2. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione	D.P.
7. DISPOSITIVO DI STERZO	
7.1. Tipo di meccanismo e trasmissione	D.P.
7.2. Tipo di servocomando e sforzo sul volante	D.P.
7.3. Angolo minimo di volta	CONF
7.3.1. a destra	
7.3.2. a sinistra	
8. FRENATURA	
8.1. Dispositivo di frenatura di servizio	D.P.
8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso	D.P.
8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento	D.P.
8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)	D.P.
8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio)	D.P.
8.6. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio:	
8.6.1. Dispositivi per la frenatura del rimorchio	D.P.
8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna	D.P.
8.8. Condizioni dei collaudi	P.V.
8.9. Risultati dei collaudi	P.V.
9. CARROZZERIA	
9.1. Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere)	D.P.
9.2. Campo di visibilità	D.P.
9.3. Parabrezza ed altri vetri	D.P.
9.3.1. Inclinazione del parabrezza	
9.4. Tergicristallo	D.P.
9.5. Lavacristallo	D.P.
9.6. Sbrinatori	D.P.
9.7. Retrovisori	D.P.
9.8. Finiture interne	D.P.
9.8.1. Protezione interna degli occupanti	
9.8.2. Sistemazione e identificazione dei comandi	
9.8.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche)	
9.9. Finiture esterne	D.P.
9.10. Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta	D.P.

9.11. Attacchi per le cinture di sicurezza	D.P.
9.12. Posizione delle targhe di immatricolazione	D.P.
9.13. Dispositivi di protezione posteriori	D.P.
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA	
10.1. Dispositivi obbligatori:	
10.1.1. Proiettori anabbaglianti	D.P.
10.1.2. Proiettori abbaglianti	D.P.
10.1.3. Luci di posizione anteriori	D.P.
10.1.4. Indicatori di direzione	D.P.
10.1.5. Luci di posizione posteriori	D.P.
10.1.6. Luci di arresto	D.P.
10.1.7. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	D.P.
10.1.8. Catadiottri rossi posteriori	D.P.
10.1.9. Catadiottri anteriori dei rimorchi	D.P.
10.2. Dispositivi facoltativi:	
10.2.1. Proiettori fendinebbia	D.P.
10.2.2. Luci di stazionamento	D.P.
10.2.3. Proiettori per la retromarcia	D.P.
10.2.4. Luci di posizione anteriori dei rimorchi	D.P.
10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auto	D.P.
11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI	D.P.
12. VARIE	
12.1. Segnalatori acustici	D.P.
12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone	D.P.
12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi	D.P.
12.4. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci	D.P.
12.5. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo	D.P.
12.6. Gancio di rimorchio	D.P.
12.7. Cavalletto di sostegno	D.P.
12.8. Segnale di pericolo	D.P.
12.9. Eventuale registratore di velocità	D.P.

Io sottoscritto certifico che la descrizione contenuta nella scheda di informazioni n. fornita dal costruttore corrisponde al veicolo telaio n., motore ⁽¹⁾ n., presentato dal costruttore come prototipo del modello

Dalle costatazioni effettuate su richiesta del costruttore risulta che il veicolo sopra descritto e presentato come prototipo di una serie soddisfa a tutte le menzioni indicate nella presente scheda.

Fatto a, il

.....
(firma)

⁽¹⁾ O, in mancanza, altro segno d'identificazione.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto
(cognome e nome)

certifico che il veicolo

1) genere

2) marca

3) tipo

4) numero nella serie del tipo

è interamente conforme al tipo omologato

a, il

da

descritto nella scheda di omologazione n.

e nella scheda di informazioni n.

Fatto a, il

.....
(firma)

.....
(funzione)



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(70/157/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spo-

stano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 3

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato, eccetto quelle dei punti I.1. e I.4.1.4., sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. HARMEL

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 16.

⁽³⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

I. LIVELLI SONORI AMMISSIBILI

I.1. Limiti

Il livello sonoro dei veicoli di cui all'articolo 1 della presente direttiva, misurato nelle condizioni previste dal presente allegato, non deve superare i seguenti limiti:

Categorie di veicoli	Valori espressi in dB (A) (decibel (A))
I.1.1. Veicoli per il trasporto di persone, con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente	82
I.1.2. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate	84
I.1.3. Veicoli per il trasporto di merci, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate	84
I.1.4. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate	89
I.1.5. Veicoli per il trasporto di merci, aventi un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate	89
I.1.6. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN	91
I.1.7. Veicoli per il trasporto di merci con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN e il cui peso massimo autorizzato supera 12 tonnellate	91

I.2. Strumenti di misura

Le misure del rumore provocato dai veicoli sono effettuate mediante un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione 1965, della Commissione elettrotecnica internazionale.

I.3. Condizioni di misura

Le misure sono effettuate a veicolo vuoto, in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa (rumore circostante e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al rumore da misurare).

Questa zona può essere costituita, per esempio, da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, deve essere praticamente orizzontale e rivestita di cemento, di asfalto o altro materiale analogo e non deve essere ricoperta di neve farinosa, di erbe alte, terra soffice o cenere.

Il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano rumore eccessivo. Questa condizione è valida soltanto per la misura del rumore dei veicoli in movimento.

Le misure sono fatte con tempo sereno e vento debole. Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento deve rimanere nelle vicinanze del veicolo o del microfono, poiché la presenza di spettatori può influenzare sensibilmente le letture dello strumento, quando tali spettatori si trovano nelle vicinanze del veicolo o del microfono. Ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale non è presa in considerazione nella lettura.

I.4. Metodo di misura

I.4.1. Misura del rumore dei veicoli in movimento (per l'omologazione)

Si effettuano almeno due misure su ciascun lato del veicolo. Possono essere effettuate misure preliminari di regolazione, che però non sono prese in considerazione.

Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del veicolo, misurata secondo la perpendicolare PP' a tale asse (figura 1).

Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA' e BB' parallele alla linea PP' e situate a 10 metri anteriormente e posteriormente a tale linea. I veicoli sono portati a velocità costante alle condizioni in appresso specificate, fino alla linea AA'. In questo momento, l'acceleratore è spinto a fondo con la massima rapidità possibile. L'acceleratore è mantenuto in questa posizione fino a che la parte posteriore del veicolo ⁽¹⁾ abbia superato la linea BB', poi viene staccato il più rapidamente possibile.

La massima intensità rilevata costituisce il risultato della misura.

I.4.1.1. *Veicolo senza cambio*

Il veicolo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante corrispondente alla più bassa delle tre velocità seguenti:

- velocità corrispondente ad una velocità di rotazione del motore uguale ai tre quarti della velocità di rotazione per la quale il motore sviluppa la sua massima potenza;
- velocità corrispondente ad una velocità di rotazione del motore uguale ai tre quarti della velocità di rotazione massima consentita dal regolatore;
- 50 km orari.

I.4.1.2. *Veicoli con cambio a mano*

Il cambio è obbligatoriamente innestato:

I.4.1.2.1. nella seconda marcia, se il veicolo è munito di due, tre o quattro rapporti;

I.4.1.2.2. nella terza marcia se il cambio comporta più di quattro rapporti;

I.4.1.2.3. nella marcia corrispondente alla massima velocità del veicolo, se il sistema di trasmissione è a doppia demoltiplicazione, (ruotismo intermedio o differenziale a doppio rapporto di demoltiplicazione).

Il veicolo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante corrispondente alla più bassa delle tre velocità seguenti:

- velocità corrispondente ad una velocità di rotazione del motore uguale ai tre quarti della velocità di rotazione per la quale il motore sviluppa la sua massima potenza;
- velocità corrispondente ad una velocità di rotazione del motore uguale ai tre quarti della velocità di rotazione massima consentita dal regolatore;
- 50 km orari.

I.4.1.3. *Veicoli con cambio automatico*

Il veicolo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante uguale alla più bassa delle due velocità seguenti:

- 50 km orari;
- i tre quarti della sua velocità massima.

Quando è possibile una scelta, è utilizzata la posizione « marcia normale » in città.

I.4.1.4. *Interpretazione dei risultati*

I.4.1.4.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ogni misura è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB (A).

I.4.1.4.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB (A).

I.4.1.4.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se tale valore è superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammissibile per la categoria alla quale appartiene il veicolo, si procede ad una seconda serie di due misure. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti.

⁽¹⁾ Se l'insieme del veicolo comprende un rimorchio o un semirimorchio, non sarà tenuto conto del rimorchio o del semirimorchio per il passaggio della linea BB'.

Posizioni per la prova dei veicoli in movimento




Fig. 1

I.4.2. Misura del rumore dei veicoli fermi

I.4.2.1. Posizione del fonometro

Il punto di misura è il punto X indicato nella figura 2 che si trova a una distanza di 7 metri dalla più vicina superficie del veicolo.

Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo.

I.4.2.2. Numero di misure

Si effettuano almeno due misure.

I.4.2.3. Condizioni di prova del veicolo

Il motore di un veicolo senza regolatore di velocità è portato al regime che dà un numero di giri equivalente ai tre quarti del numero dei giri al minuto che, secondo il costruttore, corrisponde alla potenza massima del motore. Il numero di giri al minuto del motore è misurato mediante uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un tachimetro. Se il motore è munito di un regolatore di velocità, che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima, lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore.

Prima di procedere alle misure, il motore è portato alla sua temperatura normale di funzionamento.

I.4.2.4. Interpretazione dei risultati

Tutte le letture del livello sonoro sono indicate nel verbale.

È indicato eventualmente anche il criterio di valutazione della potenza del motore. Nel verbale deve figurare anche il carico del veicolo.

Le misure sono considerate valide se il divario fra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB (A).

È considerato risultato della misura il valore più elevato.

Posizioni per la prova dei veicoli fermi




Fig. 2

II. DISPOSITIVO DI SCAPPAMENTO (SILENZIATORE)

- II.1. Se il veicolo è munito di dispositivi destinati a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si osservano le prescrizioni del presente punto II. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per garantire l'osservanza del livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto II sono del pari applicabili a questo filtro.
- II.2. Lo schema del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del veicolo.
- II.3. Sul silenziatore dovranno essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili la marca ed il tipo.
- II.4. I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - II.4.1. I materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas.
 - II.4.2. Dispositivi adeguati devono garantire il mantenimento in posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata di utilizzazione del silenziatore.
 - II.4.3. I materiali assorbenti fibrosi devono resistere ad una temperatura superiore di almeno il 20 % alla temperatura di funzionamento che si può presentare nella parte del silenziatore in cui si trovano i materiali assorbenti fibrosi.

